



All'attenzione del Sindaco
cc. Responsabile Ufficio di Piano

Oggetto: Nuovi regolamenti sulla partecipazione alla spesa dei servizi

Spettabile Sindaco,

LEDHA è la federazione regionale delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari in Lombardia. È da tempo che ci occupiamo del tema della partecipazione alla spesa dei servizi. Da quasi dieci anni è attiva la nostra campagna "Vogliamo pagare il giusto": uno slogan che illustra l'obiettivo di ottenere che le richieste di partecipazione alla spesa dei servizi nei confronti delle persone con disabilità siano ispirate a criteri di equità e ragionevolezza, nel pieno rispetto della legge. Con l'approvazione del Dpcm 159/2013 e dei successivi atti applicativi, la nuova norma che regola l'utilizzo del "Nuovo Isee" è in pieno vigore e tutte le Amministrazioni Comunali sono impegnate a stendere i nuovi regolamenti. Un passaggio delicato e importante, soprattutto in Lombardia, dove sulla materia abbiamo alle spalle una lunga serie di contenziosi legali tra persone con disabilità e Amministrazioni Comunali che hanno visto quest'ultime spesso soccombere, sia di fronte al giudizio dei TAR che del Consiglio di Stato.

Dai nuovi regolamenti comunali ci aspettiamo:

- 1. Richieste di partecipazione alla spesa ragionevoli**
- 2. Regolamenti omogenei negli ambiti sociali**
- 3. Applicazione dell'Isee sociosanitario a tutta la filiera dei servizi per le persone con disabilità maggiorenti**
- 4. Retta sociale onnicomprensiva di tutti i costi, compresi quelli accessori**
- 5. Prevedere soglie di esenzione e di massima richiesta di contributo ragionevoli**
- 6. Definizione della quota di contributo con il sistema della progressione lineare**
- 7. Coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nella stesura dei nuovi regolamenti**

Queste sono le nostre richieste essenziali, i cui contenuti illustriamo con maggior dettaglio nel documento allegato, all'interno del quale troverete anche altre proposte. In base a come saranno accolte, valuteremo la legittimità e adeguatezza dei nuovi regolamenti.

Consapevoli delle difficoltà che la stesura dei nuovi regolamenti Isee comporta, ci rendiamo disponibili a occasioni di incontro e di approfondimento, con il coinvolgimento delle associazioni che operano nel territorio della Sua Amministrazione.

Distinti saluti

Alberto Fontana
Presidente LEDHA

Milano, 25 giugno 2015

LEDHA - Lega per la difesa dei diritti delle persone con disabilità

AICH Milano - AISAC - AISLA - AISM - ALFA - ANFFAS Lombardia - ANGSA Lombardia - AS.IT.O.I. - AUS Niguarda - Coordinamento Bergamasco per l'Integrazione - Coordinamento Associazioni di Persone con Disabilità Sud di Milano - Coordinamento Disabilità & Diritti MB - Coordinamento Pavese Problemi dell'handicap - Coordinamento Varesino per la Disabilità - Federazione Associazioni Disabili della provincia di Sondrio - Federazione Alzheimer Italia - Genitori de La Nostra Famiglia - Gruppo Intesa Associazioni Lodigiane Disabilità - LEDHA Milano - Lega Del Filo d'oro - Parenti Istituto Sacra Famiglia - Polifonie - Raggiungere - Rete Comasca Disabilità - RP Italia - UILDM Coordinamento Lombardo

Associazione di Promozione Sociale iscritta al registro provinciale delle APS con decreto n° 187 del 02/03/2010 - RG n° 2366/2010 n°184
Legittimata ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione (Legge 67/2006)



CAMPAGNA LEDHA 2015 - VOGLIAMO PAGARE IL GIUSTO

Sintetica illustrazione delle ragioni giuridiche e culturali alla base delle richieste di LEDHA per i nuovi regolamenti ISEE dei comuni lombardi

1) Richieste di partecipazione alla spesa ragionevoli.

Qualunque regolamento in tema di partecipazione alla spesa deve ispirarsi al criterio della ragionevolezza. Nel campo della disabilità questo significa che le richieste di partecipazione alla spesa non devono ostacolare in alcun modo l'accesso al servizio. Siamo quindi contrari a previsioni che utilizzino l'ISEE come modalità per negare l'accesso al servizio/prestazione. Al contrario di altre misure di welfare sociale promosse dai Comuni, l'obiettivo dei servizi che si rivolgono alle persone con disabilità non è il contrasto alla povertà, ma il contrasto alle diverse forme di discriminazione di cui ancora oggi sono vittime le persone con disabilità. L'unico criterio di accesso al servizio non può che essere quello dei bisogni della persona con disabilità, da conoscere attraverso una corretta valutazione multidimensionale (come in parte indicato nella Dgr 3230/2015 – all. A – art. 3 co.1)

2) Regolamenti omogenei negli ambiti sociali.

È noto come, da un punto di vista strettamente legale, ogni Comune ha la potestà e responsabilità di decidere come regolamentare questa materia. L'estrema varietà dei criteri adottati dalle amministrazioni comunali in questi anni ha però creato disparità di trattamento francamente inaccettabili tra cittadini con disabilità che risiedono nello stesso territorio e che spesso frequentano lo stesso servizio. Per questo motivo riteniamo, come del resto più volte indicato dalla stessa Regione Lombardia, che sia opportuno che i regolamenti siano definiti in modo omogeneo, almeno a livello di ambito sociale.

3) Applicazione dell'Isee sociosanitario a tutta la filiera dei servizi per le persone con disabilità maggiorenti.

Il Dpcm 159/2013 prevede che nel caso di beneficiario maggiorenne della prestazione sociosanitaria e in caso di assenza di coniuge e figli, il beneficiario possa valutare di presentare il cosiddetto Isee ridotto. In Lombardia si pone il problema della definizione del campo di applicazione. Un dubbio alimentato dalle recenti "Linee guida" emanate dalla Regione Lombardia. A nostro avviso invece non ci sono dubbi: la regola dell'Isee ridotto si deve applicare a tutti i servizi attualmente offerti dal sistema del Welfare lombardo destinati alle persone con disabilità, sia quelli che la normativa regionale definisce come di carattere sociosanitario (CDD, CSS e RSD), che quelli che la Regione Lombardia considera di carattere prettamente socio assistenziale, come l'Assistenza Domiciliare (SADH), i Centri Socio Educativi (CSE), i Centri per la Formazione all'Autonomia (SFA), nonché qualsiasi altra prestazione finalizzata a favorire l'inclusione sociale, come ad esempio i Contributi per la Vita Indipendente o il sostegno a forme di residenzialità non accreditate (appartamenti protetti, microcomunità, residenze integrate,...). A sostegno di questa nostra tesi ci sono diverse ragioni di carattere giuridico ma, prima di tutto, la semplice lettura dell'art. 1 del Dpcm 159/2013: quest'ultimo infatti chiarisce che devono essere considerate prestazioni socio-sanitarie ai fini Isee, gli interventi di

LEDHA - Lega per la difesa dei diritti delle persone con disabilità



sostegno e di aiuto domestico familiare, di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali e quelli atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o attraverso buoni e voucher.

4) Retta sociale omnicomprensiva di tutti costi, compresi quelli accessori.

Si tratta di un ulteriore punto molto delicato, data la prassi molto diffusa in molti comuni e servizi del nostro territorio, di estrapolare dalla "retta sociale" alcune prestazioni (come ad esempio i servizi di trasporto e mensa nelle strutture semiresidenziali, e di lavanderia in quelle residenziali). Anche in questo caso la prescrizione contenuta nel Dpcm 159/2013 è molto chiara: l'articolo 1 prevede infatti che per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, anche le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione debbano essere "trattate" con i medesimi criteri utilizzati per definire la compartecipazione al costo del servizio. Appare quindi evidente che la retta sociale, su cui calcolare la partecipazione della persona con disabilità alla spesa dei servizi, non possa essere altro che una retta omnicomprensiva di tutti i costi che l'ente gestore deve sostenere per garantire il servizio.

5) Prevedere soglie ragionevoli di esenzione e di massima richiesta di contributo.

Una richiesta di partecipazione alla spesa, per essere legittima, deve essere equa e non pregiudicare l'accesso al servizio. È quindi necessario che i nuovi regolamenti prevedano soglie di esenzione dal pagamento di qualunque tipo di retta. Con quale criterio? La discussione su questo punto è aperta: ci permettiamo di suggerire come livello minimo di attenzione, quello di non chiedere soldi a chi vive sotto la soglia della povertà assoluta. Secondo l'ISTAT il valore medio (nella nostra Regione) di reddito disponibile per poter vivere in condizioni dignitose è di 780 € al mese, per un nucleo familiare composto da una sola persona. Nel caso, quindi, di Isee ristretto, la soglia di esenzione non potrà essere inferiore a € 9.360,00.

Valori ISTAT e valori ISEE non sono automaticamente assimilabili, ma nel caso di Isee ristretto, con coefficiente di scala di equivalenza pari a 1,00, a noi pare sia possibile assumere come base di partenza per il confronto la soglia qui indicata. Anche nel caso di Isee ordinario riferito ad un nucleo di tre persone (2 genitori e 1 minore di età), sempre da valutazioni condotte a partire dai dati offerti dal calcolatore ISTAT, ci pare sensato proporre come base di discussione una soglia di esenzione non inferiore a 9.000 €, da modificare in base alla composizione del nucleo familiare.

Allo stesso modo, per evitare che la compartecipazione al costo del servizio impoverisca la persona con disabilità, sarà bene prevedere una fascia sufficientemente alta di soglia oltre la quale chiedere il massimo livello di contribuzione (che non dovrebbe per noi comunque mai corrispondere al pagamento dell'intero costo del servizio). Difficile in questo caso dotarsi di un criterio univoco: ci limitiamo, in questa sede, a segnalare come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel suo rapporto "Tre mesi di nuovo Isee" abbia scelto come indicatore del massimo livello di Isee, quota 30.000. Un valore che riteniamo corretto nel caso degli Isee "ristretti" ma che temiamo invece sia troppo basso nel caso in cui si debba prendere in considerazione l'Isee ordinario, ovvero dell'intero nucleo familiare. La nostra indicazione in questi casi è di spostare l'asticella a quota 40.000, tenendo conto che i valori di reddito che contribuiscono al calcolo dell'Isee, sono quelli "lordi" (reddito imponibile) cioè prima del pagamento delle tasse.

LEDHA - Lega per la difesa dei diritti delle persone con disabilità



6) Definizione della quota di contributo con il sistema della progressione lineare.

Gran parte dei Comuni lombardi definiscono la quota di partecipazione alla spesa dei servizi attraverso l'individuazione di fasce di "Isee" (i cosiddetti scaglioni). Un sistema che non garantisce equità di trattamento, soprattutto per chi avesse un valore Isee immediatamente superiori o inferiori alla soglia. Riteniamo quindi di indicare come sistema più efficace quello della Progressione lineare.

7) Coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nella stesura dei nuovi regolamenti.

Non si tratta di un auspicio o di una semplice raccomandazione ma di una prescrizione non meno stringente di quelle definite fino ad ora. In tal senso la Convenzione della Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (che è parte integrante della normativa italiana) è assolutamente prescrittiva: ogni atto o decisione che riguarda la vita delle persone con disabilità deve vedere il coinvolgimento attivo delle persone e delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Senza questa partecipazione, l'atto che determinerà il nuovo regolamento sarebbe da considerare illegittimo, indipendentemente dal suo contenuto.

Vi sono poi altre questioni di fondo che vi proponiamo in modo semplificato, rendendoci disponibili a momenti successivi di approfondimento.

Innanzitutto raccomandiamo che i contributi debbano essere chiesti alla persona con disabilità (e non ai suoi familiari) e direttamente dal Comune (e non attraverso gli enti gestori dei servizi). Riguardo inoltre ai servizi residenziali continuativi e definitivi, riteniamo sia necessario trovare il modo di superare la criticità del DPCM 159/2013 compiendo una riflessione sull'entità del contributo richiesto, fermo restando la necessità che venga lasciata alla persona una somma che possa garantirle spazi di autonomia e la realizzazione di quanto previsto dal suo progetto individuale.

Milano, 25 giugno 2015